Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 22 Luglio - Settembre 2005

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su…

Editoriale
di Luisella de Cataldo 1

La valutazione del danno psichico. Questioni metodologiche e riflessioni psicologiche

di Paolo Capri
3

Recensioni 6

Convegni e Seminari 6

Notizie dall'Associazione 8

IL PUNTO SU…

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Riporto qui di seguito alcune considerazioni che aprono il mio nuovo libro dedicato alla testimonianza del minore, un tema centrale della psicologia giuridica che, nonostante i tanti studi che si sono accumulati nel corso del tempo, resta ancora da esplorare.*

Chi è abituato alla complessità sintattica del linguaggio giuridico, alle circonvoluzioni e ai sottili distinguo che lo caratterizzano, quando legge articoli scritti in modo semplice e sintetico, come ad esempio l'art. 196 del codice di procedura penale, dopo un immediato e fugace senso di sollievo, non può fare a meno, come il canarino Titty, di avvertire una strana sensazione, un segnale di allarme: "gatta ci cova". Le ragioni? Quando l'art. 196 c.p.p. dispone che "ogni persona ha capacità di testimoniare" chi lo legge pensa subito ai tanti possibili soggetti che potrebbero diventare testimoni ma che, a prima vista, non sembrano capaci di testimoniare (Maria sta ascoltando il suo bambino di tre anni che cerca di convincerla che le caramelle le ha rubate il lupo cattivo). Certo tranquillizza, proseguire nella lettura e sapere che "quando sia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge". Però Lucia che ha un bambino più grande pensa subito ai problemi che ha con Enrico quando vuole capire se le racconta bugie o dice la verità. Poi interviene il pensiero consolatorio: visto che il problema è davvero difficile, che ci sono casi in cui il processo ruota intorno alle dichiarazioni di un minore, forse fa bene il legislatore a presentarlo in modo da non suscitare un'immediata reazione di impotenza che indurrebbe alla resa incondizionata. Del resto, in tempi lontani (ma non lontanissimi) si sono fatti processi che oggi non si potrebbero fare, come quelli agli animali o alle streghe, il che significa che, in qualche modo, illo tempore era stato risolto il dilemma della attendibilità da attribuire alle parole del testimone. E se allora esistevano (e dovevano per forza esistere) criteri e metodi che aiutavano il giudice a decidere ad esempio su un'accusa di stregoneria, oggi, che possiamo contare sui contributi di tante discipline interessate, direttamente o indirettamente, alla valutazione della capacità di testimoniare, si tratta solo di informarsi e di capire che cosa funziona e che cosa non funziona. E poi farne uso. In effetti, da oltre un secolo gli studiosi studiano la memoria, la psicologia giuridica appli-

ca i dati raccolti alla testimonianza, la psicologia dell'età evolutiva si interessa allo studio dei complessi processi che caratterizzano gli stadi di crescita e di maturazione del bambino, le neuroscienze leggono dentro il cervello e trovano la soluzione di tanti misteri attraverso metodologie scientificamente corrette e dimostrabili. Si pensi all'enigma, oggi risolto, dell'amnesia infantile e del falso ricordo che tanto ha interessato la psicologia e creato dubbi e false credenze. Anche gli studiosi del linguaggio e della comunicazione, intenti alle loro ricerche, hanno raggiunto conclusioni che possono essere utilmente esportate e applicate al problema della testimonianza, per non parlare dei filosofi della scienza che, anche se non era il loro scopo, hanno – finalmente – disegnato il quadro scientifico di riferimento entro cui si deve collocare il lavoro dell'esperto. C'è molto che sappiamo e oggi non c'è più bisogno di ricorrere a facili scorciatoie come quella, sempre invitante, di semplificare arbitrariamente il problema abbassandone artificiosamente il livello di complessità. Il rigore deve essere massimo quando è in discussione la testimonianza del minore, un soggetto 'in costruzione' sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, psichico che non offre, sotto il profilo dei dictum, le garanzie dell'adulto cosciente e consapevole. Basta pensare alle specifiche interferenze che rendono variabile per il bambino il concetto di verità. Accanto alle innate deficienze riconducibili alla fase evolutiva, emergono poi fattori di disturbo che se possono insidiare anche il ricordo degli adulti (penso alla suggestionabilità e al falso ricordo) diventano dirompenti per un soggetto ancora nella fase di sviluppo. Vedremo anche, pur se con tutta la cautela del caso, che le nuove ricerche hanno portato all'individuazione di strumenti di verifica che possono migliorare la capacità di discriminazione tra vero e falso che tanto preoccupa, e legittimamente, chi debba valutare la testimonianza resa da un bambino.

In questo orizzonte di sicure turbolenze, la definizione della natura del 'campo' pone almeno due punti problematici e cioè il valore degli apparati teorici nel fronteggiamento della complessità della situazione problematica (la testimonianza del minore) e il principio di riduzione della complessità di tale situazione. Gli orientamenti teorici hanno soprattutto la funzione di lasciare le variabili indeterminate per il maggior tempo possibile, di trattenere l'osservatore dal giungere prematuramente alle conclusioni o peggio, di passare all'azione, come succede quando si intraprende una terapia prima che sia accertato il fatto. Nel caso dell'esame di un minore la 'prudenza dell'intelligenza' la disponibilità a sospendere il giudizio diventa essenziale per esaminare un materiale confuso da forti rumori di fondo, sensibile alla dimensione fantasmatica, a dinamiche della memoria ancora incerte. In tale situazione, esiste un altro pericolo tutt'altro che remoto che potrebbe portare l'esaminatore fuori strada: credere che la verità esista come caratteristica generale della realtà e che vada solo rintracciata, magari grazie alla fiducia in una posizione teorica particolare (o peggio, in un pregiudizio o una pseudoscienza) cui si finisce per attribuire il potere esplicativo di un assunto di base. La realtà (sempre che la si voglia guardare) nel caso della narrazione di un minore, specie se riferita ad un abuso sessuale, lascia sempre in chi la deve valutare la consapevolezza che in ogni caso resterà un residuo di elementi nebulosi che non sarà possibile verificare. Si tratta di un evento la cui natura storica ed ermeneutica è lontana dall'oggettività delle scienze naturali, fisiche e matematiche. In questo dominio, a differenza di quanto accade nella testimonianza, l'oggettività è, entro certi limiti, garantita dall'universalità e imparzialità di un modo di procedere che si avvale dell'applicazione di procedure di sperimentazione e di prova codificate. Questo non significa destituire di senso il tentativo di rintracciare la verità (*rectius* la verosimiglianza) nella testimonianza del minore che, anche se più critica rispetto al campo delle scienze naturali, ha pur sempre i suoi punti di riferimento e i suoi strumenti di verifica. Conoscerli e saperli adoperare è una richiesta che l'esperto, oggi, deve essere in grado di soddisfare così come deve essere capace, se decide di entrare nel contesto giudiziario, di rispettarne la natura interdisciplinare che in certi casi impone approcci diverse dal quelli propri dello psicologo e un non facile riposizionamento su parametri operativi diversi. Il passato ci ha tramandato un convincimento di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai bambini. Oggi si percepisce un'inversione di rotta giustificata dalle nuove conoscenze che le varie discipline che si occupano di questo argomento ci hanno messo a disposizione e da una maggiore sensibilità verso un problema preoccupante come l'abuso sessuale. Ma si avverte anche negli addetti ai lavori un eccesso di emotività che alimenta alcuni atteggiamenti di senso opposto ma altrettanto pregiudiziali di quelli del passato. Per tutelare il minore si raccoglie la sua testimonianza senza porsi alcun filtro critico, senza riflettere sul contesto di riferimento, senza chiedersi che cosa le sue parole possono veramente significare. In sostanza, si dimentica che esiste una psicologia dello sviluppo a ricordare che il bambino non può essere equiparato al soggetto adulto. La ricerca della 'verità' sia pure processuale, in un sistema come quello di giustizia penale che in primo luogo deve proteggere l'innocente, non è un'ubbia di qualche anima persa, ma una precisa e irrinunciabile esigenza. La prova della colpevolezza non può essere affidata a pareri di esperti che continuano a confondere il processo con la terapia o a fondare il proprio operato sul convincimento, da decenni dimostrato falso, che 'il bambino non mente mai'. Questo libro non è nato dall'intento, peraltro comprensibile, di combattere pericolose leggende metropolitane che non solo rendono aleatoria l'amministrazione della giustizia ma, e il rilievo non è secondario, fanno torto al bambino che pure potrebbe, se opportunamente interrogato, fornire dati affidabili. Dietro ogni frase, dietro ogni critica non c'è, come qualcuno potrà pensare, un intento diffamatorio o ridicolizzante. Se ho disturbato scienziati come Richard Feynman, autore del pensiero apparentemente irriguardoso per una certa psicologia contenuto nella descrizione della 'teoria del culto del cargo', è per dimostrare che anche a livelli di assoluta eccellenza circola il convincimento che per gli psicologi ci sia ancora molto da fare. Mi sono quindi mossa non per bacchettare per il piacere di farlo (è uno sterile sperpero di energie criticare senza proporre alternative), ma per riflettere insieme, spinta dall'ottimismo della ragione, confortata da segnali positivi che cominciano ad arrivare dalla giurisprudenza di merito e di legittimità più aperta ad accettare una revisione di vecchie posizioni dog-

matiche del fenomeno della testimonianza del minore, oggi non più sostenibili. La critica, occorre dirlo, è facilitata dai tanti esempi negativi che sono sotto gli occhi di tutti. Ma occorre anche dire che non mancano prove di eccellenza e di alta professionalità. Anzi, è l'attento riferimento a questi casi che mi ha permesso non solo di criticare, ma di proporre modelli di intervento, di individuare corrette procedure operative, di gestione dell'interdisciplinarità che è alla base del lavoro dello psicologo forense nel contesto giudiziario, di utilizzo di conoscenze elaborate da altre discipline che innalzano il tasso di scientificità del contributo che oggi viene richiesto. Il Vademecum che chiude questo libro, è proprio inteso a proporre all'attenzione di chi voglia affrontare in modo adeguato questo complesso ruolo che il diritto affida allo psicologo, uno schema operativo in grado di garantire il livello di standard oggi richiesto a livello nazionale e internazionale.

* Luisella de Cataldo Neuburger *La testimonianza del minore tra 'scienza del culto del cargo' e fictio juris,* CEDAM, Padova 2005

LA VALUTAZIONE DEL DANNO PSICHICO. QUESTIONI METODOLOGICHE E RIFLESSIONI PSICOLOGICHE*.

Il danno alla persona: rilievi dottrinari, giurisprudenziali e psicologici relativi all'autonomia del danno psichico, del danno esistenziale e del danno morale.

di
Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

**"Ad Personam". La valutazione del Danno Morale e Biologico*
Convegno Nazionale organizzato dalla *Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo* tenuto a Roma il 16/06/05 alla Camera dei Deputati, Palazzo Marini

Freud e Bleuler indicarono in traumi *"eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla"*[1]; da un punto di vista psicoanalitico causerebbero angoscia, paure generalizzate e dunque apparentemente immotivate e destabilizzanti, nonché ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. L'Io, per difendersi dall'attacco dell' angoscia, potrebbe attivare i meccanismi difensivi, nello specifico la rimozione, determinando però inevitabilmente sintomi nevrotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità.

Dunque, il concetto di danno biologico (Milizia, 2003) - da cui necessariamente si deve partire – "*comprende ogni modo d'essere e potenzialità dell'essere umano, comprese le manifestazioni dell'individuo afferenti la sfera relazionale, le attività ricreative e del tempo libero. In virtù di tale ampio concetto, è ormai pienamente accolta in dottrina e giurisprudenza la teoria della non staticità del danno biologico, considerandone due componenti:*
il ***"DANNO EVENTO"****, che consiste in un vero e proprio trauma psichico e che rappresenta il presupposto stesso del danno;*
il ***"DANNO CONSEGUENZA"****, consistente nella trasformazione peggiorativa delle condizioni di vita del danneggiato, conseguenza immediata e diretta del trauma*".

La Sentenza n° 184 del 1986 della Corte Costituzionale[2] è di particolare interesse per l'introduzione del danno psichico tra le voci risarcitorie del danno alla persona.

Nel 1994 la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 372 ha indicato la possibilità di *"riconoscere il danno biologico per la morte di un congiunto quando esso sia stato tale da determinare nei parenti dello stesso, a causa delle loro condizioni di fragilità psichica, un'alterazione di carattere permanente e irreversibile".*

Questa sentenza, come correttamente afferma Milizia (2003) "*è innovativa poiché con essa comincia ad essere riconosciuto il diritto di risarcimento del danno per i congiunti che hanno subito, a causa della morte provocata di un loro familiare, un danno autonomo psichicamente rilevante*".

La sentenza 372/94 conclude che *"il danno alla salute è qui il fatto terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia temporaneo, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente".*

Un'altra sentenza importante è quella della Corte di Cassazione n° 13340 del 1999, che conclude affermando *"la sussistenza di danno biologico non soltanto in presenza di una lesione che abbia prodotto postumi permanenti, ma anche in presenza di lesioni che abbiano causato uno stress psicologico"*

Ritenuta sentenza-cardine in materia di danno psichico è quella n° 4783/2001 emessa dalla Corte di Cassazione: *"nel danno psichico non è solo il fatto durata a determinare la patologia ma è la stessa intensità della sofferenza e della disperazione".*

Questa fondamentale sentenza introduce decisamente un concetto allargato di **danno psichico**, comprendendo nel giudizio anche il **danno morale e il danno esistenziale**.

La difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subiti dalla persona a livello psichico consiste nella presenza di caratteristiche apparentemente simili; infatti, il **danno psichico**, il **danno morale** e il **danno esistenziale** spesso non trovano una loro adeguata collocazione all'interno della letteratura specializzata. Si osserva, in realtà, una difficoltà nel differenziare i sintomi e le sindromi che accompagnano tali problematiche, in quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative, qualitative, di interpretazioni o di valutazioni che devono essere necessariamente analizzate caso per caso.

Infatti, è noto il concetto per cui ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi della vita con i quali è costretto ad interagire e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non ne-

[1] "Trauma " In: Enciclopedia medica italiana .USES, Firenze 1988.

[2] Sentenza considerata fondamentale, sia per comprendere di più e con maggiori elementi la problematica in questione, sia in quanto destinata ad influenzare il successivo sviluppo dottrinario e giurisprudenziale, mettendo fine alla disputa sulla rilevanza ed autonomia della figura del danno biologico

cessariamente configurano lo stesso livello di problematicità.
Come sottolinea Toppetti (2005) "*Una risposta patologica, infatti, dipende da numerosi fattori, tra cui le condizioni mentali - del carattere e della personalità - della persona al momento del verificarsi dell'evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l'evento all'interno della storia della propria vita, il significato personale che la persona attribuisce all'evento*".
A tal proposito sempre Freud (1895) scriveva che "*qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa - quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico - può agire da trauma*", sottolineando dunque il carattere soggettivo e personale della risposta agli eventi traumatici della vita.
A grandi linee, si potrebbe associare il **danno psichico** ai nuclei psicotici[3], mentre il **danno morale** e quello **esistenziale**[4] presentano caratteristiche più assimilabili a gravi problematiche nevrotiche.

DANNO PSICHICO

Il **danno psichico** è una figura di danno ancora in corso di definizione dalla dottrina e dalla giurisprudenza e si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile. Infatti, mentre la lesione fisica lascia un segno evidente il trauma psichico è caratterizzato da manifestazioni che riguardano appunto la psiche, spesso senza ripercussioni sul corpo del soggetto.
La menomazione psichica consiste nella riduzione, durevole e obiettiva, di una o più funzioni della psiche della persona al punto di impedire al danneggiato di attendere, del tutto o in parte, alle sue occupazioni ordinarie di vita.
In modo estremamente schematico si può dire che il **danno psichico** si manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

DANNO ESISTENZIALE

Invece, il **danno esistenziale** viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali, si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico (Toppetti, 2005).
La condizione che si traduce in **danno esistenziale** determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita.
In altri termini, il **danno esistenziale** si presenta come un trauma che ***altera l'equilibrio psicologico e modifica lo stile di vita*** nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti, in ottica relazionale ed emotiva, condizionando marcatamente la qualità della vita.
Il **danno psichico** riguarda il funzionamento della psiche e le alterazioni di determinati processi mentali rispetto una condizione precedente ed è in questo che si differenzia dal **danno esistenziale.**

DANNO MORALE

Oltre al danno psichico e al danno esistenziale, la letteratura fa riferimento al **danno morale** o "lutto fisiologico"; non sempre è facile differenziare quest'ultimo danno dai precedenti, in quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative, di interpretazioni o di valutazioni che devono essere contestualizzate all'interno dello specifico ambito culturale e sociale.
La giurisprudenza parla di "sofferenza psichica", in riferimento a quella causata dal **danno morale**, in questo caso sembra far riferimento ad uno ***stato di tristezza e prostrazione*** causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'Io e le modalità di relazionarsi con l'esterno (Toppetti, 2005).
Come chiarisce ancora Toppetti (2005), "*Il **danno morale**, in sintesi, viene tradizionalmente definito come il **turbamento psichico soggettivo e transeunte,** causato dall'atto illecito. Il **danno morale**, più esattamente, viene identificato con la **"sofferenza"**, cioè con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dall'evento dannoso*".
Importante ci sembra sottolineare, a questo proposito, l'orientamento di qualche giudice di merito, il quale ha ritenuto che la ***sindrome depressiva*** causata (o anche solo concausata) dalla morte di un familiare costituisca un **danno biologico di natura psichica**, immediatamente risarcibile, anche nell'ipotesi in cui i disturbi non sono tali da determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche, configurando così il c.d. **danno morale**. Ciò significa anche che viene valutato anche il **danno morale** all'interno del **danno biologico**, allorché le condizioni di vita, per la sofferenza subita, si modificano in senso negativo.
Per maggiore chiarezza, è bene rilevare ancora che il **danno psichico** costitui-

---

[3] Viene definita come una *malattia mentale*, condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono
Le caratteristiche centrali della psicosi sono dunque la destrutturazione della realtà esterna così come viene percepita e vissuta, e la destrutturazione della propria unità interna e identità psicologica.

[4] E' generalmente considerata una condizione di sofferenza della psiche, di natura assai varia, che si manifesta con ansia, irritabilità, fobie, ossessioni, compulsioni, e anche disturbi a carico di determinati organi corporei, ma non intacca i processi intellettivi né deteriora la personalità nel suo complesso; è essenzialmente connessa a situazioni conflittuali, dovute a motivi psicologici, come, ad esempio, esperienze emotive non risolte, specialmente nella prima infanzia, o traumi non affrontati e non superati.
La nevrosi, dunque, viene considerata un insieme di meccanismi psicologici particolari, che possono essere più o meno dominanti, per periodi più o meno lunghi, nella vita di una persona.
La sofferenza nevrotica è sempre dominata da un sintomo, l'*ansia*, intorno al quale si struttura il resto della sintomatologia.
In molti casi l'*ansia* viene vissuta come *fluttuante*, cioè come uno stato di tensione molto angosciosa e apparentemente immotivata, con sensazione di insicurezza diffusa, insonnia, apprensività. Spesso ciò si accompagna a un tono dell'umore di tipo depressivo, con chiusure e ripiegamenti più o meno intensi. Altre volte, i disturbi nevrotici si strutturano in *fobie* e in rituali e difese di tipo *ossessivo*; oppure i disturbi si presentano come di tipo *isterico*, ovvero con dipendenze affettive e scarsa autonomia.
Nella maggior parte dei casi, soprattutto in questa epoca, i vari tipi di disturbo nevrotico si presentano mescolati fra loro (misti), tanto che una distinzione per categorie, come quella accennata, appare in larga misura convenzionale e poco rispondente all'evidenza clinica.

sce un trauma e una modificazione patologica della salute psichica dell'individuo e non è una sottospecie del **danno biologico**.

DIFFERENZE FRA DANNO PSICHICO E DANNO MORALE

Volendo affrontare le differenze fra i vari danni subiti dalle persone, è bene rilevare che in primo luogo il **danno psichico** deve fondarsi su una ***psicopatologia,*** cioè su una alterazione patologica delle funzioni psichiche dell'individuo.

Contrariamente il **danno morale** non costituisce una vera e propria psicopatologia, è infatti ***fonte di sofferenza*** per chi subisce il danno, ma ***non altera in senso patologico le sue funzioni psichiche.***

In secondo luogo, per definizione, il **danno psichico**, è presente allorché chi ha subito il danno si trova costretto a ***rinunciare in tutto o in parte ad alcune tra le attività esistenziali*** cui era solitamente dedito prima del trauma.

Il **danno morale**, al contrario, ***non comporta una perdita o una riduzione di attività esistenziali***, ma una ***sensazione di dolore che può comunque inficiare qualitativamente la normale vita di relazione***.

Dunque, per il **danno psichico** prevarrebbero gli ***aspetti quantitativi***, relativamente alle perdite, mentre per il **danno morale** l'alterazione ***sarebbe qualitativa***, rispetto lo stile di vita.

DIFFERENZA TRA DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra **danno morale** e **danno esistenziale** è possibile evidenziare una differenza sostanziale, ovvero mentre il **danno morale** si manifesta essenzialmente in un "***vissuto***", il **danno esistenziale** si determina in un "***non facere***, cioè in un ***non poter più fare***" (Toppetti, 2005).

Come chiarisce ancora Toppetti (2005) il **danno esistenziale** "determina l'insorgere di una sorta di coazione ad agire e ***comportarsi in modo "diverso da prima",*** con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e ***turbamento delle normali attività quotidiane a discapito della serenità"*** e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. L'***alterazione*** riguarda, in questo caso, proprio i ***processi di adattamento alla vita quotidiana***, con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali.

In sintesi, il **danno morale** incide in senso negativo sull'***equilibrio emotivo – affettivo*** e sui ***vissuti interni*** del soggetto che ha subito il danno, mentre il **danno esistenziale** si riferisce alle ***modificazioni comportamentali e relazionali*** della vita del soggetto, che si traducono nella compromissione parziale o totale della vita quotidiana.

METODOLOGIA

Per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorre un'analisi approfondita del soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche ***test di livello, di personalità e proiettivi***, al fine di valutare sia ***eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, ma anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, nonché i meccanismi difensivi,*** analizzando così eventuali ***modificazioni della personalità*** nel corso del tempo e in seguito a modificazioni indotte causate da eventi esterni.

Fondamentale, per questo tipo di valutazione, è il ruolo del CTU che deve accertare l'esistenza o meno, del trauma psichico, valutando se il danneggiato ha subito una compromissione, una menomazione, una riduzione della sua capacità di comprendere e di accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati.

L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali - che rimanda agli aspetti specifici della metodologia da utilizzare - perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo, come appunto eventualmente il trauma.

Il CTU deve procedere con una accurata raccolta dei dati anamnestici, con l'esame della documentazione clinica e con l'analisi delle deposizioni testimoniali orientate ai fini clinici per accertare l'esistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento nosografico.

A completamento dell'indagine classica (anamnesi, colloquio clinico e osservazione), appare necessario quindi un accurato e specialistico ***esame psicodiagnostico***, effettuato rispettando la metodologia di somministrazione e interpretazione e facendo riferimento alle ***linee guida relative all'utilizzazione dei test psicologici in ambito forense.***

Il consulente tecnico deve inoltre descrivere il livello di integrazione sociale del soggetto in esame prima dell'evento "traumatizzante" e deve valutare il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento e descrivere lo stato attuale dell'esaminato.

Dal momento che è difficile stabilire con certezza la connessione causale tra un certo fatto ed un disturbo psichico, è necessario che il consulente tecnico faccia una corretta ***diagnosi differenziale***, attraverso ***l'analisi della struttura dell'Io e della sovrastruttura***, per inquadrare i sintomi all'interno di fasi solo attuali - dunque post trauma - o di fasi precedenti.

Quanto riportato dimostra la complessità delle indagini peritali, per cui appare necessario riferirsi caso per caso senza generalizzazioni cliniche che porterebbero a semplificazioni non realmente utili per la comprensione di vicende così difficili e delicate; sarebbe inoltre preferibile, per tutte queste ragioni, che le operazioni peritali avessero carattere interdisciplinare, ovvero venissero affidate ad un collegio peritale composto da differenti figure professionali.

Consultazione bibliografica

Antoniotti F.: Recenti orientamenti sul danno alla salute. Zacchia 61, 277, 1984.

Bruno F., Dodet M., Ferranti P.: Aspetti psichiatrici dei traumi fisici. In "Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense", a cura di F. Ferracuti, Giuffrè, Milano, 1991.

Calcagni C., Mei E.: Danno morale, danno biologico psichico: aspetti giurisprudenziali e medico-legali. Difesa Sociale, 153, 4, 1998.

Calcagni C., Mei E.: La valutazione del danno psichico in responsabilità civile: riflessioni in tema di metodologia diagnostica. Difesa Sociale, 2, 157, 1998.

Capri P.: Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach, Attualità in Psicologia, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989.

Ciampolini A.: Il trauma nella etiopatogenesi delle malattie. Ed. Luigi Pozzi, Roma, 1932.

De Morsier H.: Les encephalopaties traumatiques. Arch. Suisse del Neur. et Phsych., 162, 50, 1943.

Denes G., Pizzamiglio L.: Manuale di Neuropsicologia. Zanichelli, Bologna 1990.

DSM IV. Criteri diagnostici. Masson, Milano, 1996.

Enciclopedia Medica Italiana: USES, Firenze, 1988.
Ferracuti F.: Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense. Giuffrè, Milano, 1991.
Fornari U.: Trattato di Psichiatria forense. UTET, Torino, 1997.
Freud S.: Einleitung zu Zur Psycoanalyse der Kriegsneurosen. Internationale Psychoanalitischer Verlag. Leipzig, Wien, 1919.
Freud S.: Jenseit des Lustprinzip. Internationaler Psychoanalystischer Verlag. Leipzig, Wien und Zurich, 1920.
Gerin C., Antoniotti F., Merli S.: Medicina Legale e delle Assicurazioni. SEU, Roma, 1991.
Milizia A.: Il danno biologico-psichico. SMORRL, Roma, 2003.
Toppetti F.: Il danno psichico. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.

RECENSIONI

Paolo Cherubini, ***Psicologia del pensiero,*** Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005

"*Il volume è un compendio equilibrato e completo delle acquisizioni più attuali e delle principali prospettive di questa disciplina. Al tempo stesso, evita la frammentazione tipica di altri testi, costruendo un quadro concettuale unitario e coerente che aiuta il lettore a meglio organizzare i diversi profili di quest'area scientifica. Nascendo dall'esperienza di insegnamento dell'autore, il testo è ben calibrato per differenti esigenze didattiche: offre sia gli approfondimenti adatti a chi voglia specializzarsi in questo ambito sia le schematizzazioni concettuali utili agli studenti i cui interessi principali si rivolgono ad altre aree della psicologia*."

Nota sull'autore: Paolo Cherubini è professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Milano Bicocca e si occupa di pensiero e decision making sia in ambito teorico che pratico.

Robert J. Craig, ***Personality-Guided Forensic Psychology***. American Psychological Association, 2005. Pp. 367, £ 42.50 (Hardback).

Questo volume si inserisce nella serie editoriale curata da Theodore Millon il quale ha raccolto l'eredità dell'opera di Henry Murray – iniziatore dell'orientamento denominato *Personologia* (v. H. Murray, *Explorations in Personality*) - con l'obiettivo di recuperare la dimensione della personalità come variabile centrale degli accadimenti sociali e psicologici. Lo stesso Millon ha pubblicato un volume dal titolo *Personality-Guided Therapy* (American Psychological Association, 1999) e prima ancora ha scritto *Toward a New Personology: An Evolutionary Model* (Wiley, 1990).

Craig esamina nel suo lavoro diversi campi applicativi della psicologia giuridica, da quelli più tradizionali fino alla cosiddetta *Police Psychology*, soffermandosi, in tal caso, sull'analisi dei ruoli e sulla valutazione delle caratteristiche psicologiche dell'operatore di polizia. Il filo conduttore lo si trova nel capitolo due, lì ove sono trattati alcuni tra i modelli, o le teorie, della personalità (con una particolare enfasi sul modello *bioevoluzionistico* di Millon). Tra le tecniche di indagine della personalità estesamente richiamate ed utilizzate anche al fine di offrire al lettore dati statistici, indicazioni orientative e di confronto, si trovano il MMPI-2 e il MCMI (*Millon Clinical Muliaxial Inventory*), nelle Forme I, II e III: in tale ottica, di particolare interesse risulta essere il capitolo dedicato alla valutazione degli abusi, delle aggressioni e degli atti letali di violenza.

Sono segnalate alcune tematiche che potranno svilupparsi nel futuro all'interno del dibattito della psicologia forense: tra queste, la formazione dei professionisti, l'etica professionale, l'utilizzo dei test di personalità e lo sviluppo di nuove prove testologiche. Sono infine criticate alcune indicazioni nosografiche ed è sottolineata la necessità di attendere che le conoscenze specifiche psicologiche e psichiatriche siano sufficientemente stabilite prima di tentare di sviluppare nuovi strumenti di assessment globale o di misura. In tale direzione, è interessante l'esempio proposto dall'autore in merito alla diagnosi di *disordine borderline di personalità* per come essa è definita nel DSM-IV; dato che viene richiesta la presenza di almeno cinque dei nove criteri indicati nella sintomatologia, vi sono ben quarantacinque modi diversi, per un ipotetico soggetto, di essere catalogato nella categoria di personalità borderline: ma, si chiede Craig, vi sono veramente quarantacinque tipologie diverse di personalità borderline? Da qui scaturisce l'invito a porre maggiore cura nell'elaborazione dei costrutti teorici, con una migliore spiegazione dei criteri, supportata eventualmente da quelle che sono dette *ancore comportamentali*, al fine di definire in modo più accurato il quadro nosografico: solo arrivati a questo punto sarà possibile, nell'opinione dell'autore, sviluppare nuovi strumenti di valutazione psicologica.

Andrea Castiello d'Antonio.

CONVEGNI

CONGRESSO INTERNAZIONALE RORSCHACH

Nei giorni 26 - 30 luglio 2005 si è tenuto a Barcellona il XVIII Congresso Internazionale Rorschach e Metodi Proiettivi.

Il Congresso, articolato attraverso varie sessioni e simposi, ha ospitato lavori e interventi di studiosi e scuole di diversa formazione scientifica e culturale. L'Associazione Italiana Rorschach ha presentato due Simposi, il primo, intitolato "*Utilizzazione delle Tecniche Proiettive in ambito forense*", coordinato da Paolo Capri, si è svolto il **28 luglio**. Il secondo, intitolato *"The Diagnostic meaning of movement responses at the Rorschach test"*, coordinato da Dolores Passi Tognazzo, si è tenuto il **29 luglio**.

Il primo Simposio si è concluso con la proposta di introdurre delle *linee guida* - già approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Rorschach - per l'utilizzazione dei test in ambito forense

Il programma di questo Simposio è stato il seguente:

Anita Lanotte: *"Le competenze del minore nelle diverse fasi evolutive. Processo adolescenziale e breakdown evolutivo: una ricerca pilota";*

Anna Maria Bambino: *"Analisi e correlazione fra gli indici Rorschach e il programma trattamentale all'interno del percorso giuridico di minori autori di reato"*;

Andrea Bramucci: *"Cenni per una utilizzazione del test di Rorschach in ambito forense con soggetti tossicomani autori di reato: dallo "specchio in-*

franto" alla" integrazione simbolica dell'Io";
Paolo Capri (Chairman): "*Linee Guida sull'utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense*".

Il secondo Simposio ha evidenziato l'importanza diagnostica delle risposte cinestesiche, sia nell'età adulta che nell'età evolutiva.
Il programma di questo Simposio è stato il seguente:

Dolores Passi Tognazzo (Chairman): *"Movement responses in the Rorschach test and defense mechanisms"*;
Vera Campo: "*Some further thoughts on the nature of M"*;
Salvatore Settineri: *"Paranoic dimension and movement responses on the Rorschach"*;
Catherine Weismann-Arcache: *"Les kinesthesies chez les enfants"*.

Riportiamo, di seguito, solo gli abstract delle relazioni riguardanti l'ambito psicologico-giuridico:

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEI TEST PROIETTIVI IN AMBITO FORENSE

di
Paolo Capri

La funzione operativa svolta dai test psicologici, proprio grazie alla loro componente statistico-descrittiva, dovrebbe permettere una condivisione omogenea di vedute fra esperti, rendere possibile non solo il confronto, ma anche la verifica del risultato.
A questo proposito non si può negare che i dati ricavati da un esame effettuato attraverso i test, nello specifico e a maggior ragione quelli proiettivi come ad esempio il Rorschach, a causa della loro complessità conseguente anche alla teoria psicoanalitica che ne è alla base, richiedono una preparazione psicologica da parte dell'esaminatore che dovrebbe prevedere conoscenze approfondite quantomeno delle teorie dinamiche della personalità, nonché un'adeguata esperienza clinica, oltreché conoscenze specifiche degli indici e dei dati formali dei test.
Se tutto ciò non fosse possibile si comprometterebbe gravemente lo straordinario apporto di queste prove, alimentando in tal modo le critiche ai test proiettivi, ingiuste ma comprensibili.
Riteniamo quindi che un uso distorto dei test, rappresentato da affrettate risposte psicodiagnostiche legate esclusivamente ad indici e dati estrapolati da un contesto ben più ampio e generale o addirittura a un libero arbitrio interpretativo, possa portare l'esaminatore a delle conclusioni peritali che, se acquisite dal giudice, possono condurre quest'ultimo ad errate valutazioni con danni materiali e psicologici conseguenti alle persone.
Per queste semplici ma importanti ragioni si è pensato di elaborare un documento da noi denominato "*Linee guida per l'utilizzo dei test proiettivi in ambito forense*", che possa essere di aiuto e sostegno alla comunità scientifica degli psicologi che utilizzano la metodologia psicodiagnostica nell'ambito forense.

LE COMPETENZE DEL MINORE NELLE DIVERSE FASI EVOLUTIVE. PROCESSO ADOLESCENZIALE E BREAKDOWN EVOLUTIVO: UNA RICERCA PILOTA

di
Anita Lanotte

Il lavoro pone l'accento sulla fase evolutiva in cui l'assunzione dell'identità è il motivo dominante e la spinta, sia al livello cosciente che inconscio, dei comportamenti degli adolescenti che devono integrare i processi di interiorizzazione di simboli che è in stretto rapporto di continuità con i modelli di riferimento primario e i processi di esteriorizzazione dei ruoli che è più in relazione con l'aspetto sociale.
L'interiorizzazione di simboli e l'esteriorizzazione di ruoli, se assonanti, dovrebbero rendere le trasformazioni dei processi identificativi sufficientemente immuni da turbamenti eccessivi rispetto l'imprevisto.
Considerato il fatto che la mobilità delle strutture psichiche costituisce uno dei tratti distintivi dell'età evolutiva, il tema legato alla diagnosi, sia in età infantile che in età adolescenziale, è molto complesso e necessita di protocolli di valutazione condivisi relativi all'accertamento della personalità del minore.
Al fine di analizzare e descrivere l'articolazione funzionale dell'Io nel periodo adolescenziale e i meccanismi di difesa utilizzati a protezione dell'allentamento delle strutture psichiche, sono stati comparati i risultati di una ricerca su un campione di 100 adolescenti "normali" con 20 adolescenti diagnosticati borderline.
Il campione di adolescenti "normali" è rappresentato da 100 soggetti (50 maschi e 50 femmine) di età compresa tra 16 e 18 anni, appartenenti a differenti aree geografiche, estrapolati casualmente su 500 soggetti valutati in ambito di orientamento scolastico nel periodo compreso tra il 1995 e il 2002 (CEIPA area selezione, formazione, orientamento).

CENNI PER UNA UTILIZZAZIONE DEL TEST DI RORSCHACH IN AMBITO FORENSE CON SOGGETTI TOSSICOMANI AUTORI DI REATO: DALLO "SPECCHIO INFRANTO" ALLA INTEGRAZIONE SIMBOLICA DELL'IO.

di
Andrea Bramucci

Questa ricerca-campione analizza i processi identitari ed evolutivi, attraverso la tavola III del test di Rorschach, in 20 soggetti tossicomani maschi adulti (età 25-40 anni).
La ricerca ipotizza una correlazione tra lo stato di tossicomania connessa a reati, con il precario processo identificatorio primario dell'Io nei soggetti tossicodipendenti presi in esame.
Le risposte "ambigue", per genere sessuale, o "autopunitive" (Bohm), raccolte in tavola III del Rorschach sembrano indicare la "assenza di una immagine del *sé* sufficientemente integrata quale è quella che residua da una buona soluzione della fase dello specchio" (Villa).
Attraverso l'incontro con la Legge il tossicomane, inconsciamente, giunge ad una integrazione simbolica, ma anche esterna e rigida dell'Io.
Questo studio sperimentale, rilancia la domanda al tipo di programma – terapeutico, educativo, o punitivo-riabilitativo – per soggetti tossicomani autori di reato.

ANALISI E CORRELAZIONE FRA GLI INDICI RORSCHACH E IL PROGRAMMA TRATTAMENTALE ALL'INTERNO DEL PERCORSO GIURIDICO DI MINORI AUTORI DI OMICIDIO

di
L. Chiappinelli, M. A. Occulto, A. Bambino

L'intervento psicologico all'interno del contesto penale minorile rappresenta un ambito dalle caratteristiche molto complesse tanto per le valenze positive che esso offre a vantaggio del minore autore di reato, quanto per i vincoli che il contesto operativo stesso per la sua specificità lascia facilmente intuire. Il contributo che lo psicologo può offrire all'interno di questa cornice è quindi quello di utilizzare le proprie competenze specifiche per conoscere il minore, per arrivare a definire un profilo di personalità, per evidenziare le capacità e risorse possedute dallo stesso nonché per raccogliere i bisogni e sulla base di tutto ciò impostare e attivare un percorso di cambiamento.
E' proprio per la peculiarità del contesto non puramente clinico in cui si colloca questo intervento che appare importante sperimentare protocolli operativi e porsi a riguardo l'interrogativo circa l'opportunità e l'utilità degli strumenti integrativi al colloquio di cui lo psicologo dispone e dei quali può servirsi.
Il lavoro che verrà presentato, quindi, farà riferimento all'utilizzo dei test psicologici proiettivi di personalità intendendo indispensabilmente compreso il test di Rorschach che per la sua peculiare complessità e completezza offre una visione a 360 gradi del funzionamento della personalità esaminata.
Sarà quindi analizzata la correlazione fra alcuni indici Rorschach è l'articolazione del programma trattamentale individualizzato (sia interno che esterno alla struttura detentiva) messo a pun6to dagli specialisti incaricati dell'osservazione e del trattamento del minore autore di reato all'interno di una misura penale disposta dall'Autorità Giudiziaria.

LA MEDIAZIONE PENALE
Incontro di studio
Macerata, 22 settembre 2005

Il giorno 22 settembre 2005 si è svolto presso l'Università di Macerata un incontro di studio sul tema "*La mediazione penale*", coordinato dal prof. Glauco Giostra, direttore del *Centro di studio e di ricerca sulla giustizia minorile*, che ha promosso l'iniziativa. Nell'ambito di tale incontro docenti universitari, avvocati e magistrati (vi hanno preso parte, tra gli altri, il prof. Vittorio Fanchiotti, l'avv. Antonio Forza, il prof. Renzo Orlandi, la prof.ssa Vania Patanè) sono stati chiamati a confrontarsi su di un argomento, che nel tempo è andato acquisendo sempre maggiore rilievo all'interno del dibattito scientifico italiano sulle prospettive della giustizia penale.
L'incontro si è articolato sulla base di una griglia di domande concernenti le questioni più importanti e discusse in materia di mediazione, quali il rapporto con la giustizia penale tradizionale, l'ambito di operatività, i presupposti di applicabilità e le garanzie connesse all'impiego di tale strumento alternativo di risoluzione dei conflitti, nonché i problemi legati alla figura del mediatore ed all'esito della procedura.
Ogni relatore è stato invitato ad esprimere la propria opinione su ciascuno degli argomenti sopra indicati, sui quali è stato concesso un ampio margine di intervento anche al qualificato pubblico presente (composto di studiosi ed esperti della materia nominativamente invitati), in tal modo consentendo lo svilupparsi di un dibattito particolarmente vivace e produttivo.
I temi oggetto di maggiore interesse sono risultati quelli relativi all'area di intervento della mediazione, ossia all'eventuale limitazione dell'operatività di tale pratica in relazione al titolo del reato, nonché al ruolo del mediatore.
Per quanto attiene al primo argomento si è assistito ad un acceso dibattito tra quanti ritenevano che la tecnica in questione non dovesse subire alcuna limitazione, se non eventualmente con riguardo alla complessità del conflitto conseguente all'illecito penale, e quanti invece affermavano la necessità di una restrizione del campo di applicazione della mediazione ai soli reati di minore gravità. L'opinione prevalente è apparsa essere quella secondo cui - anche in conformità al dettato della Raccomandazione R (99) 19 - il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa dei conflitti dovrebbe considerarsi ammissibile indipendentemente dalla qualificazione giuridica del fatto, incidendo al più sull'epilogo del procedimento: anche in presenza di reati di particolare gravità il sistema penale potrebbe quindi tener conto dell'eventuale esito positivo del percorso di mediazione, pur non ritenendolo conclusivo della vicenda processuale, ma valutandolo ai soli fini della commisurazione della pena *ex* at. 133 c.p.
Non si è giunti invece ad una soluzione concorde riguardo alle prerogative da riconoscere al mediatore. In particolare, si è a lungo dibattuto circa l'opportunità di attribuire a tale soggetto non solo la funzione tipica di "catalizzatore" tra le parti, ma anche un potere di intervento volto a ridurre ad equità eventuali accordi vessatori, cui la persona offesa subordini il buon esito della mediazione, non raggiungendo alcun punto fermo in materia.
In definitiva, l'incontro di studio svoltosi a Macerata ha consentito di sviluppare questioni di estremo e vivo interesse in relazione ad un tema che, seppur per lungo tempo relegato ai margini della riflessione dottrinale, sembra ora destinato ad assumere un ruolo centrale e che presenta importanti nodi critici tuttora da sciogliere.

Dr.ssa Alessia Vassallo

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che è stata indetta un'Assemblea Generale dei Soci per il giorno 15 novembre 2005 alle ore 18,30 presso la sede dell'Istituto in Via Bisagno, 15.
Lo stesso giorno, alle ore 18,00, sempre nella sede dell'AIPG si riunirà il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Comunichiamo, inoltre, che sono ancora aperte le iscrizioni al ***Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*** organizzato dall'AIPG.

Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione (tel. 06/86384343).

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 27 ottobre 2005